

CAPITOLATO SPECIALE

RESPONSABILITA' CIVILE AMBIENTALE LOTTO 5

PERIODO

ORE 24:00 ***** – ORE 24:00 *****

AMBIENTE SPA

VIA MONTESECCO 56/A

65010 SPOLTORE - PE

P.IVA 01525450688

DEFINIZIONI	
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Società :	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Broker :	La MEDIASS S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Indennizzo/Risarcimento:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno risarcibile espressa in valore assoluto che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoperto:	La parte di danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
Bonifica:	insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana;
Condizioni originarie:	Le condizioni delle Risorse naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno Ambientale
Danno Ambientale:	qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali;
Elemento interrato:	elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna.
Inquinamento:	ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento ove l'Assicurato svolge la sua attività;
Interventi di bonifica:	ogni intervento di "messa in sicurezza d'emergenza", bonifica, messa in sicurezza permanente, ripristino post bonifica, nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l'analisi di rischio;
Massimale:	la somma indicata in Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero periodo di assicurazione;
Matrice ambientale:	il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere;
Messa in sicurezza di emergenza:	ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all'interno od all'esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi;

Messa in sicurezza permanente:	l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente;
Periodo di assicurazione:	il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nel Frontespizio di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l'Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti;
Prestatori di lavoro:	Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi;
Ripristino post bonifica:	interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all'effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d'uso;
Ripristino del Danno Ambientale:	Insieme dei seguenti interventi di riparazione del Danno Ambientale: <u>Ripristino primario</u> : qualsiasi misura di riparazione che riporta le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie; <u>Ripristino complementare</u> : qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali; <u>Ripristino compensativo</u> : qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali dalla data in cui si verifica il danno ambientale fino a quando il ripristino primario non abbia prodotto un effetto completo;
Risorse naturali:	le specie e gli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria; le acque superficiali, sotterranee e costiere; il suolo e sottosuolo;
Servizi naturali:	le funzioni svolte da una risorsa naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività;
Spese:	le spese effettivamente sostenute;
Stabilimento:	il sito o l'area perimetrata, sottoposta al controllo dell'Assicurato, nella quale si svolge l'attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura. Sono comprese le reti di approvvigionamento e distribuzione

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' AMBIENTALE**

Sommario

DEFINIZIONI	Pagina 3
SCHEMA DI POLIZZA	Pagina 6
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pagina 9
GARANZIA BASE – SEZIONE I	Pagine 15
GARANZIA BASE – SEZIONE II	Pagina 16
ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	Pagina 17
GARANZIE OPZIONALI <ul style="list-style-type: none"> - GARANZIA A – AMIANTO - GARANZIA B – BENI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO - GARANZIA C – OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI - GARANZIA D – COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE 	Pagina 18
NORME PARTICOLARI	Pagina 21
CLAUSOLA PARTICOLARE OPZIONALE	Pagina 23

B - Servizi di pulizia e di igiene del suolo pubblico

B/1 - Spazzamento manuale e/o meccanizzato

B/2 - Lavaggio strade

B/3 - Spazzamento aree pubbliche ed ad uso pubblico ove si tengono i mercati

B/4 - Lavaggio superfici circostanti i contenitori

C - Servizi accessori su aree pubbliche

C/1 - Spazzamento aree pubbliche e ad uso pubblico all'aperto

C/2 - Pulizia pozzetti stradali

C/3 - Pulizia fontane

C/4 - Pulizia aiuole

C/5 - Sgombero discariche abusive

C/6 - Raccolta rifiuti ingombranti

C/7 - Raccolta siringhe

C/8 - Pulizia spiagge libere

C/9 - Sgombero neve

C/10 - Pulizia stadio

C/11 - Spazzamento manuale e meccanizzato del parcheggio dell'area di risulta

C/12 - Rimozione carcasse animali

D - I servizi fuori convenzione

D/1 - Spazzamento manuale e meccanizzato del parcheggio dell'Area di Risultata

D/2 - Interventi supplementari di spazzamento manuale e meccanizzato

D/3 - Interventi supplementari con idropulitrice e lavapavimenti, anche su pavimentazioni speciali

D/4 - Servizio parchi (apertura, chiusura e pulizia)

D/5 - Raccolta beni durevoli dismessi (dopo l'avvio delle riciclerie)

E - Gestione del Mattatoio Comunale

E/1 - Servizio appaltato ad altra azienda.

F - Gestione Servizi Cimiteriali

F/1 - Servizi amministrativi cimiteriali

F/2 - Servizi tecnico-operativi cimiteriali

G - Proprietà Piattaforma raccolta rifiuti di Alanno (Pe) non operativa

Piattaforma raccolta rifiuti di Loreto Aprutino (PE)

G/1 - Sono comprese tutte le attività istituzionalmente svolte, comprese tutte le attività e servizi che possano essere espletati in futuro a seguito di istituzione e attribuzione all'Azienda di nuove attività da parte dei competenti Organi deliberativi, nonché di eventuali modificazioni e/o integrazioni.

3) Quanto sopra in deroga ed estensione alla definizione di "stabilimento".

Data di retroattività: 31/12/2012

Massimale unico per Sinistro, per anno e per tutte le garanzie

€ 2.500.000,00

Garanzia Base (Sezioni 1 e 2)

Franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro € 10.000,00

1. Sottolimito Sezione 2 – Danno ambientale (v. art. 3.1): 50%
2. Sottolimito Sezione 2 - Spese di Bonifica interne al sito dell'assicurato (v. art. 3.2): 10%

Garanzie Opzionali (operanti solo se espressamente richiamate, indicare Si/No)

Garanzia A - Amianto	NO	Sottolimito danni da amianto : € ==	Franchigia : € ==
		Sottolimito spese di Rimozione e Smaltimento : € ==	Franchigia : € ==
Garanzia B – Beni all'interno dello Stabilimento assicurato	SI	Sottolimito : 10%	Franchigia : € 10.000,00
Garanzia C – Operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici	SI	Sottolimito : € 1.000.000,00	Scoperto 10% minimo € 1.000,00 max € 10.000,00
Garanzia D – Committenza del trasporto di merci pericolose	SI	Sottolimito : 10%	Franchigia : € 10.000,00

PREMIO ANNUO

Premio annuo imponibile	€
% Imposte	22,25%
Imposte	€
Premio annuo lordo	€
Frazionamento	Annuale

PREMIO NON SOGGETTO A REGOLAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né risoluzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C. sempreché il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanza non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'art. 1897 C.C. nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato art. 1897 C.C..

ART. 1.2 - ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga di quanto disposto dal primo capoverso dell'art. 1910 del C.C. l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, tuttavia, deve darne comunicazione a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nominativo degli altri.

ART. 1.3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha la durata di 36 mesi con effetto dalle ore 24:00 del e scadenza alle ore 24:00 del

Il contratto è soggetto a frazionamento annuale con scadenze al di ogni anno. Alla sua scadenza il contratto si intende automaticamente disdetto, senza obbligo di comunicazione fra le parti.

È comunque facoltà di entrambe le parti recedere dal contratto ad ogni ricorrenza annuale con un preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, mediante lettera raccomandata.

Altresì AMBIENTE S.P.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione da inviare alla Compagnia, la facoltà di prorogare il contratto fino a ulteriori 180 giorni alle medesime condizioni tecnico economiche.

ART. 1.4 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente è tenuto a pagare alle rispettive scadenze e per tutta la durata contrattuale il premio, comprensivo di accessori e relative imposte di assicurazione. La prima rata di premio verrà versata, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 del C.C., entro 60 (sessanta)giorni dalla data di decorrenza del contratto, pertanto:

- a) nel caso in cui il Contraente provveda al pagamento dei premi entro tale termine, la garanzia decorrerà dalle ore 24:00 dalla data di effetto del contratto indicata all'articolo "Decorrenza della garanzia e durata del contratto" che precede;
- b) nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento del premio entro tale termine, la garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Per le rate successive alla prima, compreso l'eventuale periodo di proroga di 180 giorni, di cui al precedente Articolo 1.3, nonché relativamente ad eventuali appendici, viene fissato un periodo di mora di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza. In assenza di pagamento allo spirare di tale termine la garanzia si riterrà sospesa e sarà ripresa alle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze contrattuali previste dalla vigente copertura.

ART. 1.5 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

ART. 1.6 - RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO

Non si applica all'assicurazione RC inquinamento

ART. 1.7 - LIMITI DI RISARCIMENTO

Il Massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e spese, per ogni Sinistro.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'Inquinamento o pericolo attuale di inquinamento.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

ART. 1.8 – SCOPERTO - FRANCHIGIA

Rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto o una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro come indicata nella scheda di polizza.

Relativamente alle garanzie opzionali, se non diversamente indicato nella scheda, opererà lo scoperto / franchigia della Garanzia base.

Resta inteso che tale importo non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto di indennizzo, formare oggetto di altra separata copertura.

ART. 1.9 - DATAZIONE DELL'INQUINAMENTO

Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l'evento che cagiona l'Inquinamento, la Società terrà indenne l'Assicurato ovvero rimborserà allo stesso le Spese sostenute in misura uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestati dalla Società, in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l'Inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo di tale sostanza.

ART. 1.10 - INSERIMENTO STABILIMENTO IN CORSO DI POLIZZA

In caso di inserimento di uno o più stabilimenti in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la Data di retroattività decorrerà dalla data di effetto dell'appendice di inserimento.

ART. 1.11 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATO PER FATTO DEGLI APPALTATORI

Premesso che l'Assicurato può appaltare parte delle attività assicurate con la presente Polizza, l'Assicurazione vale anche per la responsabilità che, a qualunque titolo, ricada sull'Assicurato stesso, per fatto degli appaltatori mentre eseguono i lavori nello Stabilimento assicurato.

L'assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

ART. 1.12 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto al Broker e all'ufficio sinistri presso la Direzione della Società a mezzo fax entro, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1913 del Cod. Civ. 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).

ART. 1.13 - OBBLIGHI DI COOPERAZIONE DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, anche per il tramite del Broker alla Società o al perito da questa incaricato:

- a) la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
- b) le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
- c) nel caso fossero già iniziate le operazioni di messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
- d) i rapporti tecnici, le analisi, eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
- e) i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza definitiva, Ripristino Ambientale e Ripristino del Danno Ambientale richiesti dalla legge.

L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:

- del progettista;
- del direttore dei lavori;
- dell'impresa che dovrà eseguire gli Interventi.

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate (salvo diversa pattuizione con la Società).

ART. 1.14 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 1.15 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Assicurazione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva, l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente / Assicurato.

ART. 1.16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

La presente Assicurazione è governata dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

ART. 1.17 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.

ART. 1.18 - ISPEZIONI TECNICHE E DOCUMENTAZIONE

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dello Stabilimento, ispezioni per le quali il Contraente/Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e si impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

ART. 1.19 - OBBLIGHI SPECIFICI IN CASO DI SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ ASSICURATA O ALIENAZIONE DEL SITO ASSICURATO O PROCEDURA CONCORSALE

Il Contraente/Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata o PEC inviata entro 30 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:

- a) se lo Stabilimento è oggetto di una cessione di proprietà o interrompe a titolo provvisorio o definitivo l'attività;
- b) se l'Assicurato ha in corso una procedura concorsuale.

Nel caso in cui alla precedente lettera b), la comunicazione all'Assicuratore potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell'Assicurato.

L'eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione in deroga, l'inoperatività delle garanzie prestate in Polizza.

ART. 1.20 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

ART. 1.21 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società è tenuta a fornire al Contraente o al broker indicato in polizza, a seguito di semplice richiesta ed entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, le statistiche dei sinistri denunciati con evidenza, per ogni sinistro:

- della controparte,
- degli importi pagati e riservati,
- della tipologia del danno
- dello stato per ciascun sinistro

in formato elettronico Microsoft Excel o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri.

ART. 1.22 – VALIDITÀ DELLE NORME DATILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e la eventuale ripartizione del rischio fra le società partecipanti alla coassicurazione

ART. 1.23 - COASSICURAZIONE E DELEGA (VALIDA SOLO IN CASO DI COASSICURAZIONE)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla MEDIASS S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla MEDIASS S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

ART. 1.24 - CLAUSOLA BROKER

AMBIENTE S.P.A. dichiara di essere assistita dalla Società MEDIASS S.p.A. (piazza Ettore Troilo, 12 – 65127 Pescara), quale Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, iscritto al R.U.I. con n° B000190757.

Si conviene che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti, tramite la Società MEDIASS S.p.A. e in particolare:

- a) la Compagnia/Società darà preventiva comunicazione alla MEDIASS S.p.A. affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
- b) ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, anche se le stesse possono essere trasmesse per il tramite della MEDIASS S.p.A., le comunicazioni fatte alla Compagnia/Società dalla MEDIASS S.p.A., in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dalla MEDIASS S.p.A. e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Compagnia/Società, prevarranno queste ultime. Le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Compagnia/Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Compagnia/Società stessa;
- c) la Compagnia/Società, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva o, se del caso, dalla stipula del contratto o, comunque, dalla richiesta di emissione del presente contratto o di eventuali appendici di variazione concordate, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere alla MEDIASS S.p.A. la quale curerà che il Contraente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi;
- d) la polizza e le appendici emesse dalla Compagnia/Società ed inviate alla MEDIASS S.p.A., dovranno essere restituite alla stessa dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento. Le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Compagnia/Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;

- e) il Contraente effettuerà il pagamento dei premi o delle rate di premio alla MEDIASS S.p.A. e il pagamento stesso sarà considerato, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 c.c., come effettuato alla Compagnia/Società. La MEDIASS S.p.A. si dichiara debitore in proprio verso la Compagnia/Società degli importi a tal titolo incassati dal Contraente e si impegna a corrispondere gli stessi alla Compagnia/Società entro il giorno 10 del mese successivo alla data di effettivo incasso, così come risultante dalla relativa comunicazione che il broker invierà alla Compagnia;
- f) nel caso in cui le parti contrattuali concordino una variazione di polizza la MEDIASS S.p.A. comunicherà tramite mezzi concordemente ritenuti idonei ed aventi data oggettivamente certa, la decorrenza di garanzia, che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa e alla data di effetto prevista nell'appendice contrattuale. Tale data sarà quella di inizio garanzia anche se non saranno ancora stati emessi e/o perfezionati i documenti contrattuali e anche se, in deroga all'art. 1901 primo comma c.c., nessun premio o deposito sarà stato corrisposto dal Contraente. In ogni caso, la MEDIASS S.p.A., fermo l'obbligo del Contraente al pagamento dei premi, si dichiara debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, verso la Compagnia/Società degli importi afferenti eventuali comunicazioni di incasso effettuate alla Compagnia/Società anche se da lui materialmente non incassati, nel limite di una somma pari a tanti trecentosessantesimi del premio annuo concordato, quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima. Sono comunque dovute le imposte eventualmente già anticipate;
- g) nel caso di contratti ripartiti fra più Compagnie la MEDIASS S.p.A. gestirà, nello stesso modo sopra precisato, i rapporti con le Compagnie coassicuratrici;
- h) la presente clausola avrà efficacia per tutta la durata dell'incarico di brokeraggio e, in mancanza di attribuzione del servizio a nuovo broker, sino alla scadenza del presente contratto, incluse proroghe, riforme e/o sostituzioni.
- i) la MEDIASS S.p.A. provvederà ad inviare alla Compagnia/Società di Assicurazione regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia/Società comunicherà alla MEDIASS S.p.A. il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
- j) la Compagnia e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. La Compagnia comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

ART. 1.25 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX LEGGE 136/2010 E S. M. E I.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto

La Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia territorialmente competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

GARANZIA BASE - SEZIONE I – RC INQUINAMENTO

DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE: "Sinistro": la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione.

ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello stabilimento, comprese le reti di distribuzione, per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) distruzione e deterioramento materiale di cose;
- c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno dello Stabilimento nell'area interessata dall'Inquinamento.

Nel caso in cui l'Inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

ART. 2.2 - INIZIO E TERMINE DELLE GARANZIE

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività, indicata nella Scheda di Polizza.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di assicurazione.

ART. 2.3 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

GARANZIA BASE - SEZIONE II
ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA
E PER IL RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE

DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE: "Sinistro": l'evento occorso in conseguenza dell'attività dichiarata e svolta dall'Assicurato, che cagiona l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito di cui deriva e/o insorge l'obbligo giuridico di procedere agli interventi di Bonifica e/o al Ripristino del Danno Ambientale

ART. 3.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Fermo quanto previsto all'art. 3.2 la Società rimborserà all'Assicurato:

- sino alla concorrenza del Massimale, le Spese per gli interventi di Bonifica;
- sino alla concorrenza del sottolimito previsto in polizza per il "Danno ambientale", le spese per il Ripristino del Danno Ambientale

in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività indicata in Polizza a condizione che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si siano manifestati per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che il Sinistro sia stato denunciato alla Società nei termini previsti dall'art. 1.12 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.

Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale.

La Società ha facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle Spese.

ART. 3.2 – SOTTOLIMITO SPESE PER INTERVENTI DI BONIFICA INTERNI ALLO STABILIMENTO

Il rimborso delle Spese per gli Interventi di Bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo stabilimento è soggetto ad un sottolimito pari all'importo indicato in polizza, da intendersi compreso nel Massimale stesso e non in aggiunta ad esso. Tale sottolimito non si applica alle acque sotterranee.

ART. 3.3 CONDIZIONE DI ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Sinistro alle autorità competenti.

ART. 3.4 PLURALITÀ DI AUTORI DEL DANNO

Nel caso in cui l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verifichino per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all'Assicurato soltanto le Spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione del Sinistro, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre Spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di Legge.

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

ART. 4.1 - ESCLUSIONI

L'Assicurazione non comprende i danni o le spese:

- a) causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento;
- b) causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
- c) causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
- d) causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello Stabilimento;
- e) causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- f) causati da amianto;
- g) derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
- h) causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i) causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento;
- j) derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione; per "fatti o circostanze" si intende qualsiasi segnalazione di danno di cui il Contraente/Assicurato ha ricevuto comunicazione scritta in data anteriore a quella di decorrenza del contratto.
- k) derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- l) derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- m) causati da pozzi perdenti;
- n) causati da campi elettromagnetici;
- o) le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla Legge

ART. 4.2 - ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA GARANZIA BASE SEZIONE 1

DELIMITAZIONI

Non sono considerati terzi:

- a.1) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- a.2) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- a.3) i prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- a.4) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come o collegate, nonché, gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile;

ESCLUSIONI

- a) L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dello Stabilimento;
- b) La garanzia di cui alla Sezione Prima non comprende altresì i costi e le spese indennizzabili ai sensi della Sezione Seconda di polizza

ART. 4.3 - ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA GARANZIA BASE SEZIONE 2

La garanzia di cui alla Sezione Seconda non comprende gli importi risarcibili ai sensi della Sezione Prima di Polizza.

GARANZIE OPZIONALI

(Operanti solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza)

GARANZIA A - AMIANTO

- Danni da amianto** - A parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. 4.1 lettera f) nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa ai danni da Inquinamento causati da Amianto a seguito d'incendio, esplosione e scoppio.

La presente estensione è prestata con un sottolimito e una franchigia/scoperto indicati nel frontespizio di polizza.

- Spese di rimozione e smaltimento**

Sempre a seguito di incendio, esplosione e scoppio, s'intendono altresì comprese nella garanzia le spese per la rimozione e lo smaltimento di materiale, manufatti, detriti o rifiuti contenenti l'Amianto.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una franchigia/scoperto indicati nel frontespizio di polizza.

GARANZIA B - BENI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO

A deroga dell'esclusione di cui all'Art. 4.2 lettera b) nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato e/o di terzi che si trovino all'interno dello Stabilimento assicurato al momento in cui si verifica l'Inquinamento. La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una franchigia/scoperto indicati nel frontespizio di polizza.

GARANZIA C - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI

Nei limiti ed alle condizioni della presente polizza ed a parziale deroga dell'art. 4.1 lettera a) L'Assicurazione è estesa alla copertura dei danni che si verificano durante le operazioni di carico e scarico presso terzi, effettuate con l'utilizzo di mezzi meccanici, delle seguenti sostanze e/o rifiuti:

RIFIUTI

- RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU)
- RIFIUTI SOLIDI ASSIMILABILI AGLI URBANI (RSAU)
- RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
- RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

E dai seguenti veicoli:

TIPOLOGIA VEICOLO	TARGA	PORTATA Q.LI	

Rimorchio per trasporto cose	AB62654	200	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Macchina operatrice semovente	AHW548	114	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Macchina operatrice semovente	AJP391	105	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Macchina operatrice semovente	AKC617	105	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Macchina operatrice semovente	AKC656	105	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Macchina operatrice semovente	AKC672	105	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Macchina operatrice semovente	ALB483	35	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	BH267DA	150	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	BL477GH	150	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	BN236NM	180	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo uso specifico	BP291TJ	21,50	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autocarro trasporto cose	CN770YH	74,9	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	CP703PH	90	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	CR113MT	260	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo uso specifico	CS363EB	440	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	CV800RF	149,5	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	CW385BF	35	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	CW389BF	35	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	CW392BF	35	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	CW488BF	260	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	CW594BF	65	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto cose	CW595BF	119,9	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	CW627BF	65	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	CW628BF	65	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	CW629BF	65	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	CW630BF	65	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	CW631BF	65	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	CW995BK	52	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	CY989VE	74,9	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	CY991VE	74,9	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	CY996VE	74,9	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autocarro trasporto cose	DA525SB	119,9	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autocarro trasporto cose	DA526SB	150	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autocarro	DA711SB	35	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo uso specifico	DA958SB	35	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	DD892ZE	260	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo uso speciale	DJ502PY	150	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo uso specifico	DL102SR	23	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo uso specifico	DL528SV	260	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	DR630SS	50,2	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	DR632SS	35	Rifiuti pericolosi e non pericolosi

Autocarro	DR645YS	21,50	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo uso specifico	DR948YS	74,90	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	DS297MS	260	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	DT539PY	35	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	DT540PY	35	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	DT600PY	35	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	DT601PY	35	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	DT603PY	35	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo uso specifico	DY787PG	180	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autocarro trasporto cose	EA419KY	15	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autocarro trasporto cose	EA420KY	22	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo uso speciale	EA514NS	150	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autocarro trasporto cose	EA527KY	22	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autocarro trasporto cose	EA528KY	22	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per uso speciale	EA845KY	150	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	EB065KY	22	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	EB465AC	35	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	EB763AH	74,90	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	EB932AH	74,90	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo uso specifico	EC906SH	23	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	EF878TD	17	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	EF928TD	260	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autocarro trasporto cose	EF929TD	74,90	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo uso specifico	EH855HH	55	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo uso specifico	EH856HH	55	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo uso specifico	EK005KG	2011	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo uso specifico	EK860ZL	55	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo uso specifico	EM536GH	260	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo uso specifico	EP114JT	440	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autocarro	ER931HZ	35	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	ER988HZ	17	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	ET341GJ	70	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	ET342GJ	42,50	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autocarro trasporto cose	EV942TL	440	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	EW088AP	400	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autocarro trasporto cose	EX926ZF	21,50	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo uso specifico	FB067ET	35	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo uso specifico	FB092ET	35	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo uso specifico	FB093ET	35	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autocarro trasporto cose	FB099CC	70	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo uso specifico	FB911EW	35	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo uso specifico	FB951EW	35	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo uso specifico	FB952EW	35	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo uso specifico	FB953EW	35	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	FC965YV	35	Rifiuti pericolosi e non pericolosi

Autoveicolo per trasporto specifico	FC995YV	21	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	FC996YV	21	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autocarro	FF901JZ	440	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	FF926HG	35	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	FF927HG	35	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	FF928HG	35	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	FF929HG	35	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	FF930HG	35	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	FF931HG	35	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	FF932MP	180	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autocarro	FH288WF	35	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	FJ820JW	70	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	FJ821JW	70	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	FJ822JW	70	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	FJ823JW	2017	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	FJ870JW	2017	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	FJ871JW	2017	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autocarro	FL274BR	2018	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autocarro	FL275BR	2018	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo uso specifico	FL570BR	2018	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autocarro	FN334YT	2010	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo uso specifico	FS666FZ	2018	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo uso specifico	FS667FZ	2018	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo uso specifico	FS668FZ	2018	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo uso specifico	FS818FZ	2011	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autocarro	FW993XZ	2007	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo uso specifico	FY992RK	2008	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo uso specifico	GA076MF	2020	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autocarro	GB700BV	2011	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo uso specifico	GB767BV	2013	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo uso specifico	GB999BV	2006	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autocarro	GD866PT	1998	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo uso specifico	GE964WP	2017	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo uso specifico	GE967WP	2011	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo per trasporto specifico	ZA148ZE	2016	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Autoveicolo uso specifico	ZA926MM	2005	Rifiuti pericolosi e non pericolosi

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.

Limitatamente alla presente estensione di garanzia la definizione di “inquinamento” s’intende abrogata e sostituita dalla seguente: ***“Inquinamento”***: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell’attività assicurata.

L’art 3.17 “estensione territoriale” si intende abrogato e così sostituito ***“L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell’Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato l’Inquinamento abbiano avuto luogo nei Paesi dell’Unione Europea compresa la Svizzera”***.

GARANZIA D – COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

Nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla presente Polizza, ed a parziale deroga dell’art. 4.1 lettere a) e b), l’Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di Inquinamento, verificatosi durante il trasporto, su strada e ferrovia, commissionato a terzi non dipendenti e con mezzi di proprietà di terzi, prodotto dalle seguenti sostanze da lui detenuti.

La garanzia vale esclusivamente per fatti attribuibili all’Assicurato in qualità di committente. La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati in polizza.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

NORME PARTICOLARI

Norme varie

- L'esclusione di cui all'art.4.1 lettera l si intende abrogata.
- A parziale deroga dell'art. 4.1 lettera "g", la garanzia opera anche per i danni o le spese derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti allo stabilimento, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, di invasione. la presente estensione di garanzia e' prestata con un sottolimito del 50% del massimale di polizza.
- A parziale modifica dell'art. 1.7 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale", si conviene che, per i danni al sottosuolo prodotti dalla fuoriuscita di sostanze stoccate o movimentate negli insediamenti in elementi interrati, o comunque direttamente posati sul terreno, di età superiore a 15 (quindici) anni, per i quali non siano state effettuate prove o verifiche di tenuta (da ripetersi con frequenza biennale) o che non siano stati dotati di sistemi di contenimento, il massimo esborso della Società, non potrà essere superiore ad € 300.000,00 entro il limite indicato nell'art. 1.7 sopra citato.

N.B. Il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Cod.Civ., dichiara di non essere a conoscenza - alla data di decorrenza del presente contratto - di fatti o circostanze che possono determinare un Sinistro.

Agli effetti dell'art. 1341 e dell'art. 1342 Cod. Civ. il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti:

1. Norme che regolano l'Assicurazione in generale:

- Art. 1.3** Durata del contratto
- Art. 1.7** Limiti di risarcimento
- Art. 1.8** Scoperto – Franchigia
- Art. 1.9** Datazione dell'Inquinamento
- Art. 1.12** Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
- Art. 1.13** Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro
- Art. 1.15** Foro competente
- Art. 1.17** Estensione territoriale
- Art. 1.19** Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale
- Art. 1.23** Coassicurazione e delega
- Art. 1.24** Clausola broker
- Art. 1.25** Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

Sezione Prima – Assicurazione della R.C. da Inquinamento:

- Definizione** Sinistro
- Art. 2.1** Oggetto dell'Assicurazione
- Art. 2.2** Inizio e termine delle garanzie (formula *claims made*)
- Art. 2.3** Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

Sezione Seconda – Assicurazione delle spese per la bonifica dei siti contaminati/inquinati:

- Definizione** Sinistro
- Art. 3.1** Oggetto dell'Assicurazione
- Art. 3.2** Sottolimito Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento
- Art. 3.3** Condizione di Assicurazione
- Art. 3.4** Pluralità di autori del danno

Esclusioni comuni a tutte le sezioni:

- Art. 4.1** Esclusioni
- Art. 3.2 Esclusioni Garanzia Base**
 - Delimitazioni
 - Esclusioni

Art. 3.3 Esclusioni Garanzia Base Sezione 2

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

.....

.....

CLAUSOLA PARTICOLARE OPZIONALE

1. Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento - servizio di supporto BELFOR in caso di emergenza sinistro

Premesso che

- è stata predisposta una convenzione con la spett.le BELFOR Italia S.r.l., filiale italiana di BELFOR Holding Inc., gruppo multinazionale attivo nel settore del risanamento post-sinistro incendio, allagamento, calamità naturali ed inquinamento,
- tale convenzione prevede che il Contraente/Assicurato diventi membro del programma di “Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento” che garantisce il supporto tecnico da parte di BELFOR Italia S.r.l. in caso di emergenza che renda necessario un intervento di messa in sicurezza d'emergenza a seguito di inquinamento,

si conviene tra le parti che, fermi gli obblighi previsti in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente potranno contattare la società BELFOR Italia per attivare il suo intervento.

L'Assicurato o il Contraente, per usufruire di tale supporto, dovranno attivare il servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento, con le modalità descritte nell'Allegato 1) Servizio BELFOR “Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento”, dopo il perfezionamento della polizza.

Una volta attivato il servizio “Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento”, l'Assicurato o il Contraente potranno richiedere l'intervento di BELFOR Italia chiamando il numero verde **800 820 189** attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24.

A fronte dell'utilizzo del servizio “Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento” la Società concederà in caso di sinistro indennizzabile una riduzione dello scoperto o della franchigia di polizza, da applicare agli importi risarcibili, pari al 25%.

Qualora il sinistro non sia indennizzabile, l'Assicurato o il Contraente potranno comunque, a proprie spese, avvalersi dei servizi di BELFOR Italia, rimanendo a carico della Società i soli costi relativi alla chiamata e trasferta dei tecnici di BELFOR Italia.

Qualora la convenzione Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento” dovesse venir meno, la Società ha, in ogni momento, la facoltà di comunicare all'Assicurato la inoperatività del servizio oggetto della presente Clausola Particolare con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi mezzo di lettera raccomandata RR,.

Allegato 1 - Servizio BELFOR Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento

1. Attivazione del servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento

Il Contraente/Assicurato, per attivare il servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento, deve collegarsi alla pagina **pia.belfor.it** compilando ed inviando la scheda “Attivazione servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento” presente nella sezione di approfondimento P.I.A.® Inquinamento.

Una volta attivato il servizio, il Contraente/Assicurato riceverà da BELFOR Italia il Kit Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento contenente:

- membership card con il proprio codice identificativo che dovrà essere comunicato, in caso di emergenza, per le richieste di supporto,
- opuscolo informativo che illustra le caratteristiche del servizio,
- vademecum con le linee guida per la gestione del sinistro inquinamento.

2. Cosa fare in caso di sinistro inquinamento

In caso di sinistro inquinamento, il Contraente/Assicurato:

1. deve contattare immediatamente il Numero Verde 800 820 189 attivo 24 ore su 24, 365 giornil'anno,
2. deve comunicare i propri dati, il codice identificativo riportato sulla membership card e/o il numerodella polizza ed un recapito telefonico,

- riceve immediato supporto tecnico da un Responsabile Tecnico BELFOR, che concorderà tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore).

In occasione del sopralluogo operativo il Responsabile Tecnico BELFOR:

- identificherà le azioni necessarie per contenere il danno e consentire una rapida ripresa dell'attività;
- emetterà relativa proposta tecnico economica delle operazioni di messa in sicurezza di emergenza ambientale;
- si attiverà per predisporre le comunicazioni d'urgenza nei confronti di tutti gli Enti preposti.

3. Prestazioni previste dal servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento **in caso di emergenza inquinamento**

In caso di evento, a seguito del quale derivi e/o insorga l'obbligo giuridico di procedere agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ai sensi di legge, e si renda, di conseguenza, necessario un tempestivo intervento, il Contraente/Assicurato ha diritto di richiedere l'intervento di BELFOR Italia per l'effettuazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, contattando il Numero Verde **800 820189** attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.

In seguito a tale richiesta di intervento, BELFOR Italia provvederà, in via prioritaria rispetto ai clienti nonconvenzionati, a:

- fornire supporto tecnico telefonico;
- inviare sul luogo del sinistro un tecnico per compiere il primo sopralluogo tecnico;
- predisporre ed attivare le comunicazioni d'urgenza nei confronti di tutti gli Enti preposti;
- identificare gli interventi necessari per la messa in sicurezza e bonifica;
- descrivere le attività di consulenza ed interfaccia con gli Enti preposti (Comune, Provincia e Regione) nonché con gli organi di controllo sanitario e ambientale (ASL e ARPA);
- emettere una proposta tecnico economica relativa alle operazioni di messa in sicurezza di emergenza ambientale.

a) In caso di sinistro indennizzabile i costi per le operazioni di messa in sicurezza di emergenza, così come definita in polizza, saranno a carico del Contraente/Assicurato e, previa conferma dell'operatività di polizza, verranno rimborsati all'Assicurato dalla Società.

b) In caso di sinistro non indennizzabile il Contraente/Assicurato potrà comunque, a sue spese, avvalersi in ogni caso dei servizi di BELFOR Italia, rimanendo a carico della Società i soli costi relativi alla chiamata e trasferta dei tecnici di BELFOR Italia.

4. Informazioni sul servizio – Servizio trasparenza

- Ogni prestazione d'opera di BELFOR Italia non prevista dal programma Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento sarà oggetto di proposta tecnico economica e stipulazione di apposito contratto.
- I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo sono indicativi e non vincolanti.
- La responsabilità per gli interventi effettuati da BELFOR Italia resta ad esclusivo carico della stessa.
- BELFOR Italia opererà nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. BELFOR Italia non sarà responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.

IL CONTRAENTE

.....

LA SOCIETÀ

.....